



COMUNE DI BRENTONICO

TRENTINO

IL SINDACO

COMUNE DI BRENTONICO

Prot. 0010261 del 12/12/2017

Class. 2.3



Brentonico, 12 dicembre 2017

Egregio Consigliere
Massimo Raffaelli
A mezzo pec

OGGETTO: Risposta all'interrogazione n. 2/2017 di data 13 novembre 2017

Con riferimento all'interrogazione presentata il giorno 13 novembre 2017 dal Consigliere Massimo Raffaelli in merito all'oggetto "TARI TARIFFA RIFIUTI GONFIATA QUALE MODALITA' RESTITUZIONE AI CITTADINI DI BRENTONICO" si riporta la risposta tecnica formulata dalla dott.ssa Cristina Baldo, Responsabile del Servizio Tributi della Comunità di Valle della Vallagarina con cui il Comune di Brentonico condivide la gestione associata di tale Servizio.

La problematica evidenziata "nasce da un'errata applicazione della normativa in materia di TA.RI. rilevata recentemente in alcuni Comuni italiani che addebitavano ai contribuenti la quota variabile su ciascuna unità abitativa sia essa abitazione principale ovvero pertinenza della stessa.

Questo sistema di calcolo ha comportato la determinazione dell'importo del tributo sostanzialmente maggiore rispetto a quello effettivamente dovuto.

Il Comune di Brentonico ha invece, da sempre, applicato correttamente la norma e ha regolamentato, da ultimo, tale disciplina nell'art. 13 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti approvato con deliberazione n. 3 del Consiglio Comunale di data 25 febbraio 2016. Tale articolo prevede, tra l'altro, che:

"...

7. Per la commisurazione della sola quota fissa della tariffa della tassa per le abitazioni tenute a disposizione dai residenti nel Comune si tiene conto del numero dei componenti la famiglia anagrafica degli stessi. **La quota variabile per tale fattispecie si intende calcolata unitariamente con l'abitazione principale.** ...

8. I locali destinati a pertinenza di case di civile abitazione **si considerano ai fini del tributo unitamente all'abitazione cui sono asserviti.**

9. **Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche con componenti pari alla categoria del nucleo familiare con esenzione della quota variabile ove la stessa sia versata per un'abitazione principale collegata,** se possedute o detenute da persona fisica residente."

Nello specifico, la normativa in materia prevede che:

- la quota fissa venga calcolata in base al n. dei componenti il nucleo nonché la metratura dichiarata; per i non residenti il n. degli occupanti è determinato convenzionalmente per scaglioni di superficie imponibile (vedi comma 10 art. 13 Regolamento)
- la quota variabile venga calcolata in base al solo n. dei componenti (e non alla metratura dichiarata).



Si precisa peraltro che la T.A.R.I., nella sua composizione di quota fissa e quota variabile, va pagata su ogni immobile che risponda le caratteristiche di cui all'art. 4 del Regolamento.

A dimostrazione del criterio applicato alla T.A.R.I. nel Comune di Brentonico si riporta il seguente esempio:

UTENZA 1 – RESIDENTE A BRENTONICO CON NUCLEO DI 4 COMPONENTI

Appartamento di mq 167

Garage di mq 23

Calcolo TARI

Quota fissa € 42,82 (calcolata moltiplicando i 190 mq complessivi per il valore unitario della quota fissa pari a 0,2254 (per nucleo di 4 componenti) come da deliberazione consiliare n. 3 dd. 24/01/2017

Quota variabile € 133,9915 (per nucleo di 4 componenti) come da deliberazione consiliare n. 3 dd. 24/01/2017”

Viste le precisazioni della dott.ssa Cristina Baldo, si risponde ai quesiti puntuali confermando che:

1. la TARI del Comune di Brentonico non risulta gonfiata;
2. è espressamente prevista nel Regolamento TARI la non applicabilità della quota variabile alle pertinenze dell'utenza domestica;
3. le utenze relative alle pertinenze tipo cantina o garage non sono state penalizzate in quanto sono considerate ai fini della TARI unitamente all'abitazione cui sono asservite;
4. la cifra non è stata gonfiata;
5. la TARI risulta correttamente calcolata e dovuta e pertanto non è da restituire ai cittadini di Brentonico.

Il Sindaco
Christian Perenzoni

